



# COLLEGIO PERITI ITALIANI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

ISCRITTI NEI RUOLI DELLE C.C.I.A.A. E DEI TRIBUNALI

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE - DURATA

##### **Art. 1**

E' costituito, con sede in Roma, il "COLLEGIO PERITI ITALIANI". Il Collegio, unico e con carattere nazionale, senza scopi di lucro e per fini di interesse generale, al quale possono aderire coloro che, già esercitando una professione, un'arte od un mestiere, siano in grado di dimostrare, in conseguenza delle cognizioni e delle esperienze acquisite nel loro specifico ramo, e possedendo i necessari requisiti morali, culturali e tecnici, la propria capacità peritale nei seguenti campi:

- I - Cereali e derivati
- II - Orto - Floro - Frutticoltura - Droghe e Coloniali
- III - Viti - Vinicola e Olearia
- IV - Zootecnica e Pesca
- V - Legno
- VI - Tessili
- VII - Abbigliamento
- VIII - Siderurgia e Metallurgia
- IX - Meccanica
- X - Elettrotecnica
- XI - Ottica
- XII - Preziosi
- XIII - Mezzi di trasporto e spedizioni
- XIV - Chimica
- XV - Combustibili e Carburanti
- XVI - Carta e Stampa
- XVII - Costruzioni Edili
- XVIII - Acqua - Gas - Elettricità
- XIX - Industrie estrattive
- XX - Vetro - Ceramica - Casalinghi
- XXI - Spettacolo
- XXII - Ospitalità - Sport ed attività creative
- XXIII - Previdenza e Credito
- XXIV - Attività marittime aeree e di navigazione interna
- XXV - Antichità e Belle Arti
- XXVI - Informatica e Telecomunicazioni
- XXVII - Aziende e imprese
- XXVIII - Attività varie
- XXIX - Estimo Immobiliare

- XXX - Sanità
- XXXI- Interpreti e Traduttori
- XXXII- Analisi e comparazione della Grafia
- XXXIII - Trascrittori
- XXXIV - Criminalistica

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di inserire altre categorie.

## **Art. 2**

Il Collegio comprende SOCI FONDATAI, SOCI ORDINARI, SOCI ASPIRANTI con pari diritti ed obblighi. Sono SOCI FONDATAI coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del Collegio e saranno iscritti nell'Elenco Professionisti. Sono SOCI ORDINARI coloro che vi sono ammessi secondo le norme del presente statuto, che saranno iscritti nell'elenco professionisti. Sono SOCI ASPIRANTI coloro che vi sono ammessi per avere la preparazione adeguata a svolgere, in futuro, l'attività di perito con l'espresso divieto, finché non abbiano superato l'esame per svolgere detta attività. Saranno iscritti in un elenco speciale e non hanno diritto al voto.

## **Art. 3**

Il Collegio ha i seguenti scopi:

- a) Valorizzare e tutelare l'attività professionale degli iscritti, promuovendo e favorendo ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione professionale, anche mediante seminari e corsi di perfezionamento al più alto livello; oltreché al miglioramento della assistenza sociale e della previdenza degli iscritti.
- b) Rappresentare gli iscritti in qualsiasi sede, grado o giurisdizione, nonché presso Autorità, Enti Pubblici e Locali, ed assisterli in tutte le controversie professionali relative.
- c) Designare, ove se ne presenti l'opportunità, propri rappresentanti presso Enti od Uffici statali, pubblici, amministrativi e tecnici.
- d) Promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni similari, nazionali ed estere.
- e) Esprimere consigli e pareri nel campo tecnico e amministrativo.
- f) Pubblicare un periodico oltre a circolari, notiziari, manuali e opuscoli.
- g) Promuovere ed eseguire corsi e visite di istruzione, conferenze e seminari.

## **Art. 4**

Il COLLEGIO PERITI ITALIANI ha la sua sede in Roma. La durata è illimitata.

# **TITOLO II**

## **ISCRITTI**

## **Art. 5**

Possono essere iscritti tutti coloro che fanno regolarmente parte, con la qualifica di perito, esperto e consulente tecnico, dei seguenti Ruoli, Albi ed Elenchi:

- a) Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
- b) Consulenti Tecnici del giudice dei Tribunali e Preture in cui risiedono;
- c) Intendenza di Finanza, Ferrovie, Costruzioni Aeronautiche, Enti Portuali, Dogane ed Enti vari;
- d) Coloro che possono comprovare, con attestati validi ed appropriata documentazione, la propria idoneità all'esercizio della funzione di perito esperto e consulente tecnico.

## **Art. 6**

Per essere ammessi occorre:

- a) Avere l'esercizio dei diritti civili.
- b) Essere di limpida condotta morale e civile.
- c) Documentare a quale Ruolo, Albo od Elenco ufficiale si è già iscritti.
- d) Sostenere colloqui tecnici fissati dal Consiglio Direttivo quando, a giudizio del Consiglio stesso, fosse ritenuto necessario effettuarli, in mancanza della iscrizione nei ruoli, albi od elenchi previsti dall'articolo 5; detti colloqui debbono svolgersi con la partecipazione, per l'Associazione, di almeno due membri designati dai Gruppi Professionali e di almeno un membro designato dal Consiglio Direttivo. Al termine di esso nella domanda di ammissione in carta semplice del candidato, sotto la voce "note varie" dovrà essere stilata, a cura della commissione interlocutrice, una relazione o processo verbale, da sottoporsi al Consiglio Direttivo per la ammissione o meno del candidato a far parte del Collegio.

## **Art. 7**

Gli associati si assumono l'impegno di:

- a) Osservare incondizionatamente le norme del presente statuto e tutte le deliberazioni o disposizioni dei competenti organi sociali.
- b) Comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro attività con assoluta dignità.
- c) Rispettare il segreto professionale ed osservare il codice deontologico peritale.
- d) Informare tempestivamente il Collegio di tutte le vertenze nelle quali possono essere coinvolti gli interessi del Collegio od anche di una singola categoria di esso.
- e) Corrispondere, oltre ad un contributo di iscrizione all'entrata "una-tantum", una quota associativa annua, nonché

eventuali spese per diritti di segreteria per il rilascio di dichiarazioni, attestati od altro.  
f) Appartenere al Collegio per almeno tre anni, ed al versamento annuo delle relative quote.

### **Art. 8**

La qualità di associato si perde :

- a) Per dimissioni.
- b) Quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento per la iscrizione.
- c) Per morosità dopo due diffide.
- d) Per radiazione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme di-sciplinari.

### **Art. 9**

La cancellazione dal Collegio comporta la restituzione del tesserino comprovante l'appartenenza al sodalizio, ed è facoltà del Collegio segnalare la avvenuta cancellazione a tutti gli enti come indicato nel precedente art. 5 (a,b,c). La mancata restituzione del tesserino potrà essere perseguita a termini di legge.

### **Art. 10**

E` consentita la riammissione al Collegio all'associato allontanato per morosità previa corresponsione di tutti i contributi annuali riguardanti l'intero periodo intercorrente tra la data di cancellazione (ultima corresponsione) e quella di riammissione. E` altresì consentita la riammissione ex-novo del socio radiato, decorsi cinque anni dal provvedimento, ove decorrano sempre i requisiti voluti per la normale iscrizione e se nel frattempo l'interessato abbia tenuto una condotta irrepreensibile e, nel caso di subita condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DEL COLLEGIO PERITI ITALIANI**

#### **Art. 11**

Sono organi del Collegio:

- L'Assemblea Generale,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Consiglio di Presidenza,
- Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- Il Collegio dei Probiviri,
- L'Assemblea dei Soci fondatori,
- Le Commissioni.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea è l'organo sovrano del Collegio, ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali al momento dell'Assemblea. Spetta all'Assemblea:

- a) modificare lo Statuto, con facoltà di nominare una apposita commissione di studio per le eventuali modifiche, da sottoporre poi alla successiva riunione assembleare;
- b) approvare il bilancio annuale con rendiconto economico;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) determinare le linee generali dell'attività del Collegio;
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, a maggioranza relativa dei voti validi. Gli eletti a più cariche sociali dovranno optare per una sola carica. Sulle schede di votazione non dovranno figurare più di 15 nomi per i Consiglieri, di tre nomi per i Revisori dei Conti e tre dei Probiviri.
- f) fissare i contributi di iscrizione, le quote associative annue e l'ammontare dei diritti di segreteria;
- g) pronunciarsi su tutte le questioni per le quali è convocata.

#### **Art. 13**

L'Assemblea è valida:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti;
- b) in seconda convocazione, che potrà essere effettuata anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- c) l'Assemblea sarà valida se convocata mediante Raccomandata R.R. con giorni 15 di preavviso dalla data di partenza. Eccezionalmente il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea mediante Telegramma con giorni 5 di preavviso dalla partenza. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validi; per lo scioglimento dell'Associazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ed in tal caso non sono ammesse deleghe. Per la elezione delle cariche sociali, che avviene con scheda segreta ed a maggioranza relativa dei voti validi è obbligatoria la votazione presso la sede dell'Associazione con obbligo di firmare un registro di presenze nel quale verranno annotati gli estremi di un documento valido. Nelle deliberazioni assembleari tutti gli associati hanno diritto ad un voto, con esclusione degli iscritti negli elenchi speciali; nessuno potrà avere più di due deleghe.

#### **Art. 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio o da chi ne fa le veci, o da persona designata dal Consiglio Direttivo. E' convocata dal Consiglio Direttivo normalmente una volta l'anno (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario), ed allo scadere del termine del mandato del Consiglio, per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può altresì essere convocata, straordinariamente, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o ne fosse richiesta da almeno un terzo degli iscritti se questi non superano il numero di cento; e di almeno un quarto se questi superano il numero di cento. L'avviso di convocazione dovrà sempre contenere l'elenco degli argomenti posti in discussione con l'obbligo della voce: Varie ed eventuali, in fondo all'ordine del giorno.

### **Art. 15**

Eventuali proposte di iniziative degli associati, da far inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea, dovranno essere inviate alla segreteria almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea stessa, unitamente ad una relazione illustrativa, firmata dai proponenti, degli argomenti da discutere e sui quali deliberare.

### **Art. 16**

Non possono partecipare all'Assemblea gli iscritti che risultino sospesi o morosi.

### **Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Collegio è retto da un Consiglio Direttivo composto da:

- a) fino a 20 associati, minimo n. 3 Consiglieri
- b) fino a 50 associati, minimo n. 5 Consiglieri
- c) da 51 a 100 associati n. 7 Consiglieri

oltre ai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

- d) fino a 50 associati, minimo n. 1 Consigliere
- e) da 51 associati n. 2 Consiglieri

I Consiglieri saranno scelti tra quelli proposti da ogni Gruppo professionale e saranno in carica tre anni rieleggibili, con l'eccezione del primo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica quattro anni. Il numero complessivo massimo sarà di 9 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento e senza altre approvazioni, per comprovate esigenze di operatività, cooptare al massimo due nuovi Consiglieri senza riferimento al numero degli associati purché già iscritti al Collegio. Questi saranno in ogni caso Consiglieri con i medesimi diritti e doveri di quelli eletti e non si distingueranno più da quelli eletti per nessun motivo. La Carica di Consigliere non comporta nessuna retribuzione salvo un gettone di presenza, stabilito dagli stessi Consiglieri, e salvo rimborsi spesa documentati.

### **Art. 18**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Presidente Onorario, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio di Presidenza;
- b) curare il conseguimento dei fini sociali ed attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) provvedere alla compilazione di un elenco suddiviso in categorie, ed all'aggiornamento di esso, provvedendo alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente Statuto;
- d) deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- f) designare rappresentanti del Collegio presso Enti nei quali tale rappresentanza sia prevista o richiesta;
- g) la possibilità di nominare eventuali membri di Commissioni Consultive.
- h) nominare i delegati regionali;
- i) preparare e presentare all'Assemblea generale il rendiconto finanziario e la situazione patrimoniale; oltre ad un bilancio di previsione;
- l) promuovere ed approvare le norme che regolano la vita sociale del Collegio e dei Gruppi, nello spirito del presente Statuto;
- m) rilasciare, a richiesta, dichiarazioni ed attestazioni relative agli iscritti;
- n) adempiere a tutte le altre mansioni previste dal presente Statuto, o che siano ad esso demandate per legge, anche se espressamente indicate.

### **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi, o quando il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno. Per la validità delle delibere consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente, o in sua assenza, del facente funzione. In caso di votazione su pareri espressi da una Commissione, a parità di voti, prevale il parere della Commissione. I membri del Consiglio che non intervenissero per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno ritenuti dimissionari dalla carica. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di carenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo per morte, dimissioni o decadenze, saranno chiamati a sostituire i cessati, quei membri dello stesso gruppo che abbiano riportato, fra i non eletti, il numero di voti più elevato. In caso di parità sarà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo il candidato avente la maggiore anzianità di appartenenza al Collegio. In ogni caso, qualsiasi fosse il numero dei Consiglieri rimasti in carica, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

### **Art. 20 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte alle Autorità e verso terzi è il responsabile della amministrazione; depositerà la firma in banca e presso il conto corrente postale, firmerà gli ordini di pagamento e di incasso congiuntamente al Tesoriere. Coordina le attività del Collegio, cura il collegamento con altre associazioni

professionali, adempie a tutti gli altri compiti demandati dal presente Statuto o dalle leggi. Ha la facoltà di agire tramite il Segretario di cui potrà chiedere in qualsiasi momento le dimissioni, dalla sua carica di Segretario, che ratificate dal Consiglio Direttivo saranno immediatamente operative. Ha inoltre la facoltà di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da qualsiasi Consigliere o Associato. Può convocare il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza in qualunque momento lo ritenga opportuno. Il Presidente può essere rieletto.

### **Art. 21 - VICE PRESIDENTI**

Dei due Vice Presidenti uno depositerà la firma in banca e presso il conto corrente postale, ed in caso di assenza del Presidente del Collegio lo sostituirà con le medesime prerogative, nessuna esclusa. L'altro Vice Presidente in caso di assenza, dimissioni od altro sarà incaricato dal Consiglio Direttivo o semplicemente dal Presidente, se in carica, di assumere le medesime funzioni dell'altro Vice-Presidente con l'obbligo di assumere le firme sui vari conti.

### **Art. 22 - CONSIGLIERE SEGRETARIO**

Il Consigliere Segretario è il diretto collaboratore del Presidente. In particolare cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni, dei libri sociali, dell'elenco degli iscritti divisi in Categorie, il rilascio delle dichiarazioni e di altre attestazioni relative agli iscritti, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Sovrintende all'ufficio di Segreteria di cui è il responsabile. Ad eventuale richiesta del Presidente si dimetterà immediatamente e comunque non oltre 5 giorni e le sue dimissioni saranno ratificate automaticamente dal Consiglio Direttivo, convocato espressamente che dovrà riunirsi entro 20 giorni pena il decadimento dello stesso.

### **Art. 23 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la gestione economica e contabile dell'Associazione conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti, è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio del Collegio e sovrintende alla gestione finanziaria. Sovrintende alla contabilità, conformemente a quanto dispone la legge, e ne assume la responsabilità. Redige e compila la relazione finanziaria, i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), la situazione patrimoniale ed i rendiconti finali che vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre da presentarsi entro e non oltre tre mesi; in caso di necessità potrà avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, della collaborazione conti-nuativa o saltuaria di un contabile professionista esterno, estraneo all'Associazione ed appositamente remunerato. E' ovviamente assistito nel suo operato dal Consigliere Segretario. Congiuntamente al Presidente, o di chi ne fa le veci, firma gli ordini di pagamento e di incasso.

### **Art. 24 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente onorario ha un compito essenzialmente rappresentativo e sarà scelto tra persone di prestigio e di fama riconosciuta. Potrà affiancare quando necessario il Presidente nelle sue funzioni di rappresentanza. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non eleggerlo mancando la persona con i requisiti richiesti.

### **Art. 25 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza si raduna normalmente una volta al mese per provvedere in caso di assoluta urgenza su tutto quanto di competenza del Consiglio Direttivo: riportando ogni sua riunione su apposito registro firmato dai presenti, alla fine, di cui si farà un estratto spedito con urgenza agli altri membri del Consiglio Direttivo. Le delibere del Consiglio di Presidenza dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e saranno oggetto obbligatorio di apposito ordine del giorno. E' composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Presidente dei Revisori dei Conti (quest'ultimo con voto consultivo) e da due Consiglieri.

### **Art. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica come i Consiglieri e sono rieleggibili. Essi nominano tra loro un Presidente che redigerà la relazione da loro preparata sul rendiconto finale, che presenteranno all'Assemblea dei Soci. E' loro competenza sorvegliare la gestione contabile del Collegio eseguendo verifiche in qualsiasi momento. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza voto deliberativo.

### **Art. 27 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci che nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di derimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi del Collegio e Soci, e tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita del Collegio. Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Durano in carica quanto i Consiglieri.

### **Art. 28 - ASSEMBLEA SOCI FONDATORI**

L'Assemblea dei Soci Fondatori ha lo scopo di conservare nel tempo lo spirito ed i contenuti che hanno originato l'esigenza della fondazione di questa Associazione. A questo scopo avrà il diritto di eleggere uno o due Consiglieri, con le modalità previste dall'art. 17, che si aggiungeranno agli altri membri del Consiglio Direttivo con le medesime prerogative e scadenze di quelli eletti dall'Assemblea Generale. Potrà riunirsi nella sede ogni volta che lo riterrà opportuno e si darà una struttura a piacere.

## **Art. 29 - GRUPPI PROFESSIONALI**

I Gruppi Professionali sono i soci iscritti al Collegio che svolgono la loro attività all'interno della medesima categoria. Provvedono alla organizzazione interna e nomineranno un rappresentante che curerà il collegamento con il Consiglio di Presidenza e con il Consiglio Direttivo. Avranno la facoltà di richiedere agli iscritti della medesima categoria una quota annua integrativa, con le modalità che essi stessi decideranno e che servirà alla soluzione economica dei problemi relativi alla vita della categoria interessata. Tale quota non dovrà essere comunque obbligatoria per i soci. Gli organi dei Gruppi Professionali avranno l'obbligo di comunicare ogni decisione ed iniziativa a quelli centrali del Collegio, che la porteranno all'esame del Consiglio Direttivo per una eventuale approvazione. Comunicheranno anche la contabilità del Gruppo Professionale in quanto dovrà essere inserita nella contabilità generale del Collegio. E' pure facoltà dei Gruppi Professionali redigere e far approvare all'interno della categoria un Regolamento per la disciplina e l'organizzazione della medesima; tale documento dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo, e non potrà essere in contrasto con le norme generali fissate dal presente Statuto.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 30**

Il Patrimonio del Collegio è costituito dai beni di sua proprietà, per acquisto, lasciti, fondazioni e qualsiasi altro titolo. I proventi del Collegio sono costituiti dalle tasse di iscrizione, delle quote associative, dai contributi volontari e straordinari, da erogazioni e lasciti a favore del Collegio, da ogni altra entrata.

## **TITOLO V**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Art. 31**

L'iscritto che venga meno ai propri doveri professionali o alle norme statutarie, che non osservi, nell'ambito delle sue attribuzioni, le disposizioni del presente statuto, che si renda colpevole di azioni contrarie agli interessi dell'Associazione o che abbia compiuto atti gravi, contrari al senso comune della buona moralità, verrà deferito al Collegio dei Probiviri. Il Collegio, secondo la gravità della mancanza e con giudizio motivato, potrà proporre le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) censura
- c) sospensione dei diritti derivanti dalla iscrizione
- d) radiazione dal Collegio e conseguente cancellazione dall'elenco categorico degli iscritti.

I provvedimenti del Collegio dei Probiviri, per essere operanti, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato mediante lettera Raccomandata R.R. Prima di proporre al Consiglio Direttivo una qualsiasi sanzione disciplinare, il Collegio dei Probiviri deve contestare all'interessato la mancanza attribuitagli, mediante lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, accordando un termine non inferiore a giorni venti per le eventuali giustificazioni e, se del caso, sentire lo stesso di persona.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 32**

In caso di scioglimento del Collegio l'Assemblea generale procederà a norma di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante verrà suddiviso tra tutti gli iscritti in ragione proporzionale all'ammontare dei complessivi versamenti dei contributi annuali. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.